MANUALE PRATICO DI OBBEDIENZA COSTITUZIONALE

Dopo le tragedie delle guerre mondiali, i costituenti hanno creato opere meravigliose con l'obiettivo di impedire a pochi individui di imporre a molti assurdità e ingiustizie.

Queste opere sono le Costituzioni e funzionano benissimo… anche oggi.

PREPARATO DAL

COMITATO OPERATIVO TRASVERSALE
"E ORA BASTA! ITALIA"

IN COLLABORAZIONE CON

ACU – ASSOCIAZIONE CONSUMATORI UTENTI

E

MARCIA DELLA LIBERAZIONE

CONTATTI:
EORABASTAITALIA@GMAIL.COM
FB: E ORA BASTA! ITALIA

1 Indice

1 Indice....2
2 Premessa: sii pacato e cortese....3
3 Compiti delle Istituzioni....4
3.1 Poteri speciali solo in caso di guerra....4
3.2 La libertà personale è inviolabile....5
3.3 Libertà di circolazione....5
3.4 Trattamenti sanitari....5
3.5 Iniziativa economica....5
4 La gerarchia delle fonti....6
5 L'azione del governo....8
5.1 I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM....8
5.2 E se fossero atti aventi forza di legge?....8
6 Cosa deve fare il Pubblico Ufficiale....9
7 Dichiarazioni a verbale....11
8 Cosa accadrà dopo....15
9 Dettaglio Costituzione e Leggi della Repubblica Italiana....16

2 Premessa: sii pacato e cortese

In caso di incontro con le Forze di Polizia, **devi mantenere un tono pacato e cortese, evitando accuratamente di insultare i Pubblici Ufficiali**.

Puoi cercare di far comprendere ai Pubblici Ufficiali la gravità della loro azione utilizzando quanto sotto.

Rimani tranquillo perché, in caso di eventuale mancata comprensione da loro parte, **puoi tranquillamente esperire le vie pacifiche della legalità**.

3 Compiti delle Istituzioni

Compito delle Forze di Polizia non è la cieca esecuzione di quanto possa disporre un Governo in carica, ma **è** quello, ben più ampio ed importante, di **essere fedeli alla Repubblica italiana osservandone la Costituzione e le leggi** (ex art. 54 Cost.).

Le Forze di Polizia, pertanto, devono rappresentare un **baluardo di legalità anche di fronte ad eventuali violazioni commesse dalle stesse Istituzioni** (ex artt. 575, 712, 729 DPR 90/2010, ex art 1349 D.Lgs. n. 66/2010, ex art. 2 DPR 782/1985, ex art. 66 L. 121/1981 ed ex art. 2 DPR 253/2001).

3.1 Poteri speciali solo in caso di guerra

Il nostro ordinamento costituzionale **non** prevede la possibilità di conferire poteri speciali al Governo al di fuori del caso in cui sia dichiarato lo stato di guerra (ex art. 78 Cost.).

3.2 La libertà personale è inviolabile

Parimenti, esistono diritti, come la **libertà personale** di cui all'art. 13 Cost., che risultano essere **inviolabili**.

Specificamente, **non** è ammessa alcuna forma di detenzione, né qualsiasi altra restrizione della libertà **se non** per atto motivato dell'autorità giudiziaria e comunque **nei soli casi e modi previsti dalla legge**.

3.3 Libertà di circolazione

La **libertà** personale non va mai confusa con quella **di circolazione** tutelata dall'art. 16 Cost.

3.4 Trattamenti sanitari

Si aggiunga la **riserva di legge assoluta rafforzata** (ex art. 32 Cost.) che **impedisce l'effettuazione di trattamenti sanitari senza il consenso dell'interessato**, normata ex art. 33 L. 833/78.

3.5 Iniziativa economica

Parimenti, l'**iniziativa economica privata è libera** (ex art. 41 Cost.).

4 La gerarchia delle fonti

In un ordinamento giuridico, le **fonti del diritto** non sono tutte di pari grado.

Ve ne sono, infatti, **alcune più importanti** rispetto ad altre.

Normalmente, per dare ordine alle fonti che coesistono e sono in vigore in uno Stato nello stesso momento, il *criterio* più utilizzato è quello della *gerarchia delle fonti*. In base a tale criterio, le fonti si collocano su gradini diversi a seconda dell'importanza che viene loro riconosciuta.

Esistono tre livelli gerarchici:

1. *fonti costituzionali* (Costituzione, leggi costituzionali e di revisione costituzionale);
2. *fonti legislative*, dette anche *fonti primarie* (leggi, decreti legge e decreti legislativi, leggi regionali);
3. *fonti regolamentari*, dette anche *fonti secondarie* (regolamenti del Governo, degli enti locali).

La fonte superiore prevale su quella inferiore e di conseguenza **la fonte inferiore non può contraddire quelle superiori**.

In concreto, questo significa che la **fonte inferiore** che abbia un contenuto contrario a quella superiore è da considerarsi invalida, perché affetta da un vizio e dovrà essere pertanto **eliminata**, **abrogata** dall'ordinamento o **disapplicata**.

5 L'azione del governo

5.1 I Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri – DPCM

Sin dall'inizio, le **misure restrittive delle libertà fondamentali**, a partire dalle limitazioni alle libertà personali ed all'attività d'impresa e di iniziativa economica, **sono state introdotte con Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri**, cioè con **atti amministrativi NON aventi forza di legge**, che nella gerarchia delle fonti ricoprono un livello tra i più bassi e che, dunque, non sono assolutamente idonei e sufficienti ad intervenire in materia coperte da riserva di legge e tutela di rango costituzionale.

5.2 E se fossero atti aventi forza di legge?

Non importa. Un fonte di livello inferiore non può derogare la Costituzione ed il conflitto con altri atti aventi forza di legge emessi in precedenza deve essere risolto.

6 Cosa deve fare il Pubblico Ufficiale

Tutti i Pubblici Ufficiali hanno il dovere di non eseguire gli atti con profili di illegittimità e/o illegalità formale e sostanziale. Gli artt. 66 L. 121/1981, 1349 D.Lgs. 66/2010 e 729 DPR 90/2010 hanno espressamente previsto il principio della non eseguibilità di "un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato".

Si può, quindi, affermare che qualsiasi ordine, pur se proviene da un superiore facente parte della gerarchia militare, se manifestamente criminoso, non dev'essere eseguito dal subordinato il quale, in caso contrario, ne risponde. Sul punto, sia la dottrina sia la giurisprudenza sono assolutamente concordi.

In mancanza, i Pubblici Ufficiali rispondono del reato commesso (ex art 51 codice penale).

Qualsivoglia forma di:

- detenzione domiciliare,
- chiusura di determinate attività economiche private o della scuola,
- obbligo a sottoporsi a trattamento sanitario,

pertanto, ancorché limitata a determinate fasce orarie o determinati luoghi, **è pacificamente illecita** quando non rispettosa dei dettami costituzionali e delle leggi della Repubblica, e gli eventuali provvedimenti amministrativi che disponessero il contrario dovrebbero essere dai Pubblici Ufficiali **non solo disapplicati**, ma addirittura dovrebbero dare luogo all'**apertura di indagini nei confronti di chi li ha emessi**, con **obbligo**, sempre da parte dei Pubblici Ufficiali, **di segnalare alla Magistratura il fatto come notizia di reato**.

7 Dichiarazioni a verbale

Nel caso i Pubblici Ufficiali volessero procedere a verbalizzarti una sedicente multa, innanzitutto, **accertati che, nel verbale, siano ben leggibili i nomi dei verbalizzanti**.

Fornisci i tuoi documenti se te li dovessero richiedere, benché sia sufficiente declinare le tue generalità, **perché sei una persona cortese**.

Prova gentilmente a chiedere il numero di matricola, poiché alcuni Pubblici Ufficiali si rifiutano di fornirlo. Se questo fosse il caso, **non irritarti e lascia correre**.

Vi è la possibilità di **inserire nel verbale delle dichiarazioni**, pertanto, chiedi cortesemente di **inserire nel verbale la tua dichiarazione** (cosa dovuta) che consisterà nel consegnare ai verbalizzanti il presente **MANUALE PRATICO**, congiuntamente alla seguente dichiarazione scritta (a verbale):

Io sottoscritto... desidero rendere edotti i Pubblici Ufficiali qui presenti, che provvedono alla verbalizzazione, che ***le norme contenute nei***

DPCM e nelle circolari sono di rango amministrativo e, quindi, NON possono derogare né la Costituzione, né le leggi ordinarie*. Inoltre, consegno ai suddetti Pubblici Ufficiali il MANUALE DI OBBEDIENZA COSTITUZIONALE, al fine di renderli edotti di quanto scritto nella Costituzione ed in alcune Leggi della Repubblica Italiana (menzionate da pagina 11 a pagina 13 e dettagliate da pagina 15 a pagina 39 del MANUALE consegnato).*

Sintesi degli articoli della Costituzione e delle Leggi della Repubblica Italiana di cui voglio rendere edotti i Pubblici Ufficiali verbalizzanti:

- *Costituzione della Repubblica Italiana*: articoli 3, 13, 16, 27, 28, 32, 41, 52, 54 e 78;
- *Dichiarazione Universale dei Diritti Umani* del 10 dicembre 1948: articoli 3 e 26;
- *Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali* della *Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo* del 20 marzo 1952: articolo 2;

- *Convenzione per la protezione dei Diritti dell'Uomo e della dignità dell'essere umano nei confronti dell'applicazioni della biologia e della medicina* del 4 aprile 1997, recepita in Italia con la *Legge 28 marzo 2001, n. 145*: articolo 5;
- *Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del servizio sanitario nazionale*: articolo 33;
- *D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Testo unico degli enti locali (TUEL)*: articolo 50;
- *Decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 – Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare*: articoli 575, 712, 729;
- *Decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 – Approvazione del regolamento di servizio dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza*: articolo 2;
- *Decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 2001, n. 253 – Regolamento di semplificazione del procedimento relativo al giuramento di fedeltà dei dipendenti dello Stato non contrattualizzati*: articolo 2;

- *Legge 1 aprile 1981, n. 121 – Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza*: articolo 66;
- *Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell'ordinamento militare*: articolo 1349;
- *Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773 – Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza – TULPS*: articolo 85;
- *Regio Decreto 6 giugno 1940, n. 635 – Regolamento del TULPS*: articolo 187;
- *Legge 22 maggio 1975, n. 152 – Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico*: articolo 5;
- nel *Regio Decreto 19 ottobre 1930, n. 1398 – Codice Penale*: articoli 51, 270, 280, 283, 323, 328, 361, 414, 416, 590, 610, 640 e 658.

Ritira, infine, **il verbale** su cui sono state apposte le tue dichiarazioni, **anche senza firmarlo nel caso in cui non volessi farlo**.

8 Cosa accadrà dopo

Il **pubblico ufficiale ha il dovere di non dare esecuzione a provvedimenti che impongano arbitrarie misure lesive** della **libertà personale** (quali la detenzione domiciliare), della **limitazione della libertà di circolazione**, la **chiusura o la limitazione** dell'orario di apertura e di erogazione del servizio al pubblico delle attività commerciali e professionali e delle scuole o **trattamenti sanitari**, quali l'imposizione delle mascherine, **senza consenso dell'interessato**.

In difetto, potrai, tuo malgrado, **segnalare alla competente Autorità Giudiziaria** l'eventuale contesto operativo che, sin d'ora, si prospetta come illegittimo e/o illegale in quanto destinato a vulnerare le libertà costituzionali menzionate, **affinché venga valutata l'eventuale sussistenza di illeciti e la natura degli stessi**.

CONTATTACI

E

RICEVERAI SUPPORTO!

9 Dettaglio Costituzione e Leggi della Repubblica Italiana

1. **ARTICOLO 3 COSTITUZIONE**

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

2. **ARTICOLO 13 COSTITUZIONE**

La libertà personale è inviolabile.
Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge.
In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l'autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all'autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto.
È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà.

La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

3. Articolo 16 Costituzione

Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche.
Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

4. Articolo 27 Costituzione

La responsabilità penale è personale.
L'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.
Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato.
Non è ammessa la pena di morte.

5. Articolo 28 Costituzione

I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

6. Articolo 32 Costituzione

La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

7. Articolo 34 Costituzione

La scuola è aperta a tutti.
L'istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita.
I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi.
La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

8. Articolo 41 Costituzione

L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali

9. Articolo 52 Costituzione

La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino.
Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l'esercizio dei diritti politici.
L'ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

10. Articolo 54 Costituzione

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi.
I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

11. Articolo 78 Costituzione

Le Camere deliberano lo stato di guerra e conferiscono al Governo i poteri necessari.

12. Articolo 3 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Ogni individuo ha diritto alla vita, alla libertà ed alla sicurezza della propria persona.

13. Articolo 26 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani

Ogni individuo ha diritto all'istruzione. L'istruzione deve essere gratuita almeno per quanto riguarda le classi elementari e di base. L'istruzione elementare deve essere obbligatoria. L'istruzione tecnica e professionale deve essere messa alla portata di tutti e l'istruzione superiore deve essere egualmente accessibile a tutti sulla base del merito.
L'istruzione deve essere indirizzata al pieno sviluppo della personalità umana ed al rafforzamento del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali. Essa deve promuovere la comprensione, la tolleranza, l'amicizia fra tutte le nazioni, i gruppi razziali e religiosi, e deve favorire l'opera delle Nazioni Unite per il mantenimento della pace.
I genitori hanno diritto di priorità nella scelta del genere di istruzione da impartire ai loro figli.

14. Articolo 2 "Protocollo addizionale alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" della "Convenzione per la salvaguardia dei Diritti dell'Uomo" – Diritto all'istruzione

Il diritto all'istruzione non può essere rifiutato a nessuno. Lo Stato, nell'esercizio delle funzioni che assume nel campo dell'educazione e dell'insegnamento, deve rispettare il diritto dei genitori di provvedere a tale educazione e a tale insegnamento secondo le loro convinzioni religiose e filosofiche.

15. Articolo 5 Convenzione sui Diritti dell'Uomo e la biomedicina – Regola generale

Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell'intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi.
La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.

16. Articolo 33 Legge 23 dicembre 1978, n. 833 – Istituzione del servizio sanitario nazionale (Norme per gli accertamenti ed i trattamenti sanitari volontari e obbligatori)

Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.
Nei casi di cui alla presente legge e in quelli espressamente previsti da leggi dello Stato possono essere disposti dall'autorità sanitaria accertamenti e trattamenti sanitari obbligatori, secondo l'articolo 32

della Costituzione, nel rispetto della dignità della persona e dei diritti civili e politici, compreso per quanto possibile il diritto alla libera scelta del medico e del luogo di cura.
Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari obbligatori sono disposti con provvedimento del sindaco nella sua qualità di autorità sanitaria, su proposta motivata di un medico.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori sono attuati dai presidi e servizi sanitari pubblici territoriali e, ove necessiti la degenza, nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate.
Gli accertamenti e i trattamenti sanitari obbligatori di cui ai precedenti commi devono essere accompagnati da iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato. L'unità sanitaria locale opera per ridurre il ricorso ai suddetti trattamenti sanitari obbligatori, sviluppando le iniziative di prevenzione e di educazione sanitaria ed i rapporti organici tra servizi e comunità.
Nel corso del trattamento sanitario obbligatorio, l'infermo ha diritto di comunicare con chi ritenga opportuno.
Chiunque può rivolgere al sindaco richiesta di revoca o di modifica del provvedimento con il quale è stato disposto o prolungato il trattamento sanitario obbligatorio.
Sulle richieste di revoca o di modifica il sindaco decide entro dieci giorni. I provvedimenti di revoca o di modifica sono adottati con lo stesso procedimento del provvedimento revocato o modificato.

17. Articolo 50 Testo unico degli enti locali (TUEL), D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 – Competenze del sindaco e del presidente della provincia

1. Il sindaco e il presidente della provincia sono gli organi responsabili dell'amministrazione del comune e della provincia.
2. Il sindaco e il presidente della provincia rappresentano l'ente, convocano e presiedono la giunta, nonché il consiglio quando non è previsto il presidente del consiglio, e sovrintendono al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti.
3. Salvo quanto previsto dall'articolo 107 essi esercitano le funzioni loro attribuite dalle leggi, dallo statuto e dai regolamenti e sovrintendono altresì all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune e alla provincia.
4. Il sindaco esercita altresì le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge.
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della

tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

6. In caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma.
7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d'intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti.

7–bis. Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree

comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta giorni, con ordinanza non contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici.

7–bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7–bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto–legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

7–ter. Nelle materie di cui al comma 5, secondo periodo, i comuni possono adottare regolamenti ai sensi del presente testo unico.

8. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio il sindaco e il presidente della provincia provvedono alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune e della provincia presso enti, aziende ed istituzioni.
9. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, il comitato regionale di controllo adotta i provvedimenti sostitutivi ai sensi dell'articolo 136.
10. Il sindaco e il presidente della provincia nominano i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuiscono e definiscono gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna secondo le modalità ed i criteri stabiliti dagli articoli 109 e 110, nonché dai rispettivi statuti e regolamenti comunali e provinciali.
11. Il sindaco e il presidente della provincia prestano davanti al consiglio, nella seduta di insediamento, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione italiana.
12. Distintivo del sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e lo stemma del comune, da portarsi a tracolla. Distintivo del presidente della provincia è una fascia di colore azzurro con lo stemma della Repubblica e lo stemma della propria provincia, da portare a tracolla.

18. **ARTICOLO 575 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90 – TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE (GIURAMENTO)**

I militari prestano giuramento con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni».
Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo.

19. **ARTICOLO 712 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90 – TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE (DOVERI ATTINENTI AL GIURAMENTO)**

Con il giuramento di cui all'articolo 621, comma 6, del codice[1] il militare di ogni grado s'impegna solennemente a operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilità e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita.
L'assoluta fedeltà alle istituzioni repubblicane è il fondamento dei doveri del militare.

[1] Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell'ordinamento militare.

20. ARTICOLO 729 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 MARZO 2010, N. 90 – TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI IN MATERIA DI ORDINAMENTO MILITARE (ESECUZIONE DI ORDINI)

1. Il militare deve eseguire gli ordini ricevuti con prontezza, senso di responsabilità ed esattezza, nei limiti stabiliti dal codice e dal regolamento, nonché osservando scrupolosamente le specifiche consegne e le disposizioni di servizio. In particolare egli deve:
   a) astenersi da ogni osservazione, tranne quelle eventualmente necessarie per la corretta esecuzione di quanto ordinato;
   b) obbedire all'ordine ricevuto da un superiore dal quale non dipende direttamente, informandone quanto prima il superiore diretto;
   c) far presente, se sussiste, l'esistenza di contrasto con l'ordine ricevuto da altro superiore; obbedire al nuovo ordine e informare, appena possibile, il superiore dal quale aveva ricevuto il precedente ordine.
2. Il militare al quale è impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed è tenuto a eseguirlo se l'ordine è confermato. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e informare al più presto i superiori.

21. ARTICOLO 2, COMMI 1 E 2, DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 OTTOBRE 1985, N. 782 – APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO DI SERVIZIO DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA PUBBLICA SICUREZZA (GIURAMENTO)

All'atto della nomina in ruolo, il personale della Polizia di Stato deve prestare dinanzi al capo della Polizia o suo delegato o al direttore dell'istituto di istruzione o al capo dell'ufficio o reparto e alla presenza di due testimoni, giuramento secondo la formula prevista dall'art. 11, comma secondo, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Del giuramento deve redigersi processo verbale individuale.

22. ARTICOLO 2 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 APRILE 2001, N. 253 – REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEL PROCEDIMENTO RELATIVO AL GIURAMENTO DI FEDELTÀ DEI DIPENDENTI DELLO STATO NON CONTRATTUALIZZATI

I dipendenti delle amministrazioni dello Stato di cui all'articolo 1, prestano giuramento al momento della assunzione in servizio, davanti al capo dell'ufficio, o ad un suo delegato, secondo la formula seguente: «Giuro di essere fedele alla Repubblica, di osservare lealmente la Costituzione e le leggi dello Stato, di adempiere ai doveri del mio ufficio nell'interesse dell'Amministrazione per il pubblico bene».

Il rifiuto di prestare il giuramento importa la decadenza dall'impiego.

Il giuramento non si ripete nel caso di passaggio ad altro impiego.

23. Art. 61 Legge 1 Aprile 1981, n. 121 – Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza (Ordine gerarchico e rapporti funzionali)

L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza è tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore gerarchico od operativo. Gli ordini devono essere attinenti al servizio o alla disciplina, non eccedenti i compiti di istituto e non lesivi della dignità personale di coloro cui sono diretti. L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale sia rivolto un ordine che egli ritenga palesemente illegittimo, deve farlo rilevare al superiore che lo ha impartito, dichiarandone le ragioni; se l'ordine è rinnovato per iscritto, è tenuto a darvi esecuzione e di essa risponde a tutti gli effetti il superiore che lo ha impartito. Quando l'appartenente ai ruoli della Polizia di Stato si trova in servizio di ordine pubblico ovvero quando esiste uno stato di pericolo e di urgenza, l'ordine ritenuto palesemente illegittimo deve essere eseguito su rinnovata richiesta anche verbale del superiore, che al termine del servizio ha l'obbligo di confermarlo per iscritto. L'appartenente ai ruoli dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, al quale viene impartito un ordine la cui esecuzione costituisce manifestamente reato, non lo esegue ed informa immediatamente i superiori. Il disposto di cui ai commi precedenti si applica, in quanto compatibile, ai rapporti di dipendenza funzionale derivanti dal nuovo ordinamento della pubblica sicurezza. Gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato, dell'Amministrazione civile dell'interno nonché delle altre forze di polizia e delle altre amministrazioni

dello Stato sono tenuti all'osservanza delle disposizioni loro impartite in ragione della funzione da essi esercitata nell'ambito della organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. Fermo restando il disposto degli articoli 13 e 14, al personale del ruolo dei commissari e del ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato sono trasferite le attribuzioni proprie dei funzionari della pubblica sicurezza. L'inosservanza di quanto disposto nel presente articolo comporta responsabilità disciplinari, salva la eventuale responsabilità penale.

24. Articolo 1349 D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 – Codice dell'ordinamento militare (Ordini militari)

1. Gli ordini devono, conformemente alle norme in vigore, attenere alla disciplina, riguardare le modalità di svolgimento del servizio e non eccedere i compiti di istituto.
2. Il militare al quale è impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e di informare al più presto i superiori.
3. Agli ordini militari non si applicano i capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241.

25. Articolo 85 TULPS, R.D. 18 giugno 1931, n. 773

È vietato comparire mascherato in luogo pubblico.

Il contravventore è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000).

È vietato l'uso della maschera nei teatri e negli altri luoghi aperti al pubblico, tranne nelle epoche e con

l'osservanza delle condizioni che possono essere stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza con apposito manifesto.
Il contravventore e chi, invitato, non si toglie la maschera, è punito con la sanzione amministrativa da euro 10 (lire 20.000) a euro 103 (200.000).

26. Articolo 187 Regolamento del TULPS, R.D. 6 giugno 1940, n. 635

Salvo quanto dispongono gli articoli 689[2] e 691[3] del codice penale, gli esercenti non possono, senza un legittimo motivo, rifiutare le prestazioni del proprio esercizio a chiunque le domandi e ne corrisponda il prezzo.
Le violazioni, ai sensi dell'art. 221/bis, comma 1 del TULPS, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 a euro 3.096,00.

27. Articolo 5 Legge 22 maggio 1975, n. 152 – Disposizioni a tutela dell'ordine pubblico

È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico, senza giustificato motivo. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico, tranne quelle di carattere sportivo che tale uso comportino.
Il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 1.000 a 2.000 euro.

[2] Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente
[3] Somministrazione di bevande alcooliche a persona in stato di manifesta ubriachezza

Per la contravvenzione di cui al presente articolo è facoltativo l'arresto in flagranza.

28. Articolo 51 Codice Penale (Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere)

L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.
Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.
Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.
Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine.

29. Articolo 270 Codice Penale (Associazioni sovversive)

Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette e idonee a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali costituiti nello Stato ovvero a sopprimere violentemente l'ordinamento politico e giuridico dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.
Chiunque partecipa alle associazioni di cui al primo comma è punito con la reclusione da uno a tre anni.
Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni di cui al primo comma, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento.

30. Articolo 280 Codice Penale (Attentato per finalità terroristiche o di eversione)

Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, attenta alla vita od alla incolumità di una persona, è punito, nel primo caso, con la reclusione non inferiore ad anni venti e, nel secondo caso, con la reclusione non inferiore ad anni sei.

Se dall'attentato alla incolumità di una persona deriva una lesione gravissima, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni diciotto; se ne deriva una lesione grave, si applica la pena della reclusione non inferiore ad anni dodici.

Se i fatti previsti nei commi precedenti sono rivolti contro persone che esercitano funzioni giudiziarie o penitenziarie ovvero di sicurezza pubblica nell'esercizio o a causa delle loro funzioni, le pene sono aumentate di un terzo.

Se dai fatti di cui ai commi precedenti deriva la morte della persona si applicano, nel caso di attentato alla vita, l'ergastolo e, nel caso di attentato alla incolumità, la reclusione di anni trenta.

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 114, concorrenti con le aggravanti di cui al secondo e al quarto comma, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.

31. Articolo 283 Codice Penale (Attentato contro la Costituzione dello Stato)

Chiunque, con atti violenti, commette un fatto diretto e idoneo a mutare la Costituzione dello Stato o la forma di Governo, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

32. Articolo 323 Codice penale (Abuso d'ufficio)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di norme di legge o di regolamento, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno carattere di rilevante gravità.

33. Articolo 328 Codice penale (Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un

anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

34. Articolo 340 Codice Penale (Interruzione di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità)

Chiunque, fuori dei casi preveduti da particolari disposizioni di legge, cagiona una interruzione o turba la regolarità di un ufficio o servizio pubblico o di un servizio di pubblica necessità, è punito con la reclusione fino a un anno.
Quando la condotta di cui al primo comma è posta in essere nel corso di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, si applica la reclusione fino a due anni.
I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da uno a cinque anni.

35. Articolo 361 Codice penale (Omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale)

Il pubblico ufficiale, il quale omette o ritarda di denunciare all'Autorità giudiziaria, o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, un reato di cui ha avuto notizia nell'esercizio o a causa delle sue funzioni, è punito con la multa da euro 30 a euro 516.
La pena è della reclusione fino ad un anno, se il colpevole è un ufficiale o un agente di polizia giudiziaria, che ha avuto comunque notizia di un reato del quale doveva fare rapporto.
Le disposizioni precedenti non si applicano se si tratta di delitto punibile a querela della persona offesa.

36. Articolo 414 Codice Penale (Istigazione a delinquere)

Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno o più reati è punito, per il solo fatto dell'istigazione:

1) con la reclusione da uno a cinque anni, se trattasi di istigazione a commettere delitti;
2) con la reclusione fino a un anno, ovvero con la multa fino a euro 206, se trattasi di istigazione a commettere contravvenzioni.

Se si tratta di istigazione a commettere uno o più delitti e una o più contravvenzioni, si applica la pena stabilita nel numero 1.
Alla pena stabilita del numero 1 soggiace anche chi pubblicamente fa l'apologia di uno o più delitti. La pena prevista dal presente comma nonché dal primo e dal secondo comma è aumentata se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.
Fuori dei casi di cui all'articolo 302, se l'istigazione o l'apologia di cui ai commi precedenti riguarda delitti di terrorismo o crimini contro l'umanità la pena è aumentata della metà. La pena è aumentata fino a due terzi se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici.

37. Articolo 416 Codice Penale (Associazione per delinquere)

Quando tre o più persone si associano allo scopo di commettere più delitti, coloro che promuovono o costituiscono od organizzano l'associazione sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da tre a sette anni.
Per il solo fatto di partecipare all'associazione, la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

I capi soggiacciono alla stessa pena stabilita per i promotori.
Se gli associati scorrono in armi le campagne o le pubbliche vie, si applica la reclusione da cinque a quindici anni.
La pena è aumentata se il numero degli associati è di dieci o più.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti di cui agli articoli 600, 601, 601 bis e 602, nonché all'articolo 12, comma 3-bis, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonché agli articoli 22, commi 3 e 4, e 22 bis, comma 1, della legge 1° aprile 1999, n. 91, si applica la reclusione da cinque a quindici anni nei casi previsti dal primo comma e da quattro a nove anni nei casi previsti dal secondo comma.
Se l'associazione è diretta a commettere taluno dei delitti previsti dagli articoli 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater 1, 600 quinquies, 609 bis, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, 609 quater, 609 quinquies, 609 octies, quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto, e 609 undecies, si applica la reclusione da quattro a otto anni nei casi previsti dal primo comma e la reclusione da due a sei anni nei casi previsti dal secondo comma.

38. Articolo 590 Codice Penale (Lesioni personali colpose)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a euro 309.
Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da euro 123 a euro 619, se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da euro 309 a euro 1.239.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle norme [sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle] per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.
Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.
Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale.

39. Articolo 610 Codice penale (Violenza privata)

Chiunque, con violenza o minaccia, costringe altri a fare, tollerare od omettere qualche cosa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

La pena è aumentata se concorrono le condizioni prevedute dall'articolo 339.

40. Articolo 640 Codice penale (Truffa)

Chiunque, con artifizi o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a euro 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;
2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dovere eseguire un ordine dell'Autorità;

2–bis) se il fatto è commesso in presenza della circostanza di cui all'articolo 61, numero 5.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze previste dal capoverso precedente o la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7.

41. Articolo 658 Codice penale (Procurato allarme presso l'Autorità)

Chiunque, annunziando disastri, infortuni o pericoli inesistenti, suscita allarme presso l'Autorità, o presso enti o persone che esercitano un pubblico servizio, è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda da euro 10 a euro 516.